



Assegno bancario e assegno circolare

Autore : Edizioni Simone

Data: 07/05/2016

Assegno bancario e assegno circolare: nozione, disciplina giuridica e circolazione.

L'**assegno bancario** è un titolo di credito, all'ordine o al portatore, che ha la struttura formale della cambiale-tratta, ma svolge una funzione economica diversa: non è, infatti, uno strumento di credito come la cambiale, ma costituisce uno strumento di pagamento a servizio di chi ha fondi disponibili presso una banca.

Esso contiene l'ordine incondizionato, rivolto dal traente ad una banca, di pagare una somma determinata. Pertanto, da un punto di vista economico, l'assegno bancario è strettamente legato al **deposito bancario** che il traente ha presso il trattario.

Se la banca trattaria non paga per mancanza di fondi, essendo l'assegno un **titolo esecutivo**, il portatore potrà sempre rivolgersi contro gli obbligati in via di regresso (traente ed eventuali giranti) con l'azione di regresso.

La banca, infatti, non è direttamente obbligata verso il portatore dell'assegno e



risponderà nei confronti del traente unicamente per un ingiustificato rifiuto di pagare.

Il diritto del traente di ordinare il pagamento al legittimo presentatore presuppone dunque:

- che il traente abbia somme disponibili presso il trattario (rapporto di provvista);
- che il traente possa disporre di tali somme a mezzo di assegno, in conformità di una convenzione espressa o tacita.

L'assegno bancario deve contenere i seguenti **requisiti di forma**, che sono essenziali per la sua validità:

- denominazione di «**assegno bancario**»;
- ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- indicazione del trattario;
- indicazione del luogo del pagamento. Non è indispensabile che il luogo del pagamento risulti espressamente indicato nel titolo, essendo sufficiente che esso sia determinabile;
- data e luogo di emissione;
- sottoscrizione autografa del traente.

Il D.L. 70/2011, conv. in L. 106/2011 ha introdotto l'**assegno bancario o circolare elettronico**, prevedendo che nel rispetto di precise regole da emanarsi a cura del



Ministro dell'Economia e delle Finanze, le copie informatiche di assegni cartacei potranno sostituire ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale sarà assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale.

Disciplina giuridica dell'assegno bancario

La normativa applicabile all'assegno bancario coincide in massima parte con la disciplina propria della cambiale-tratta, salvo alcune differenze che si ricollegano alla diversa funzione dei due titoli.

L'assegno con la data **in bianco** è ritenuto nullo, anche se nella pratica è molto frequente.

L'assegno **postdatato**, cioè con indicazione di una data successiva a quella dell'emissione è, invece, immediatamente esigibile e comporta a carico dell'emittente conseguenze fiscali. Non si considera postdatato un assegno con una postdatazione massima di quattro giorni (art. 121, R.D. 1736/1933).

Non è, invece, necessaria l'indicazione del prenditore: in tal caso, però, l'assegno circolerà come titolo al portatore e non all'ordine. L'assegno bancario, infatti, può essere emesso sia all'ordine sia al portatore. Il trasferimento si attua, quindi, nel primo caso mediante girata e nel secondo mediante consegna materiale del titolo.

L'esercizio dei diritti incorporati nell'assegno è subordinato all'inderogabile onere per il portatore di presentare l'assegno alla banca trattaria per richiedere il pagamento. La legge, però, stabilisce tassativamente dei termini massimi per esigere il pagamento, decorrenti dalla data di emissione:



- 8 giorni, se coincidono il luogo in cui l'assegno è stato emesso e quello in cui può essere incassato (si parla in questo caso di assegno su piazza);

- 15 giorni per assegni da incassare in comuni diversi da quello di emissione (si parla in tal caso di assegno fuori piazza).

Alla scadenza di tali termini non consegue l'automatico e necessario rifiuto di pagare da parte della banca trattaria, ma soltanto la possibilità che l'ordine di pagamento venga revocato dal traente.

Se l'assegno non è interamente coperto (cioè se l'emittente non ha depositato in banca una somma sufficiente a pagare il portatore dell'assegno) è ammesso il pagamento parziale (e il presentatore dell'assegno in banca non può rifiutarlo); tuttavia le banche hanno l'abitudine, in tal caso, di rifiutare per intero il pagamento.

Qualsiasi stipulazione di interessi, inserita nell'assegno bancario, si ha per non apposta.

La circolazione dell'assegno

L'assegno bancario, come detto, può essere emesso «all'ordine» o «al portatore» e, per la circolazione di tali titoli, trovano applicazione i principi già enunciati nei capitoli riguardanti i titoli di credito in generale e la cambiale:



- assegno **all'ordine**: il trasferimento si attua mediante girata cui deve accompagnarsi la consegna del titolo;

- assegno **al portatore**: il trasferimento si attua mediante la semplice consegna del titolo.

L'assegno, comunque — oltre che secondo le leggi proprie dei titoli di credito — può anche circolare secondo le forme del diritto comune: cessione ordinaria, successione a causa di morte etc.

Per diminuire il pericolo che l'assegno bancario, soggetto a furti o smarrimenti, sia pagato ad un portatore di mala fede o da lui negoziato, la legge predispone particolari cautele limitative della circolazione e della legittimazione, che rendono difficile al ladro o al ritrovatore la utilizzazione della somma cambiaria:

- clausola «**non all'ordine**». L'assegno bancario emesso con tale clausola, o con altra equivalente, può essere ceduto soltanto con le forme e con gli effetti della cessione ordinaria;

- clausola «**non trasferibile**». Tale clausola blocca la circolazione del titolo sia nelle forme cambiarie che in quelle del diritto comune: rende, cioè, l'assegno non solo non girabile, ma anche non cedibile. L'assegno non-trasferibile può essere pagato solo al prenditore (o all'immediato giratario, se la clausola è apposta da un girante), i quali non possono girare il titolo se non per l'incasso ad un banchiere (quest'ultimo non può ulteriormente girarlo: infatti, le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte).

Pertanto se l'assegno viene rubato o smarrito, il ladro o il ritrovatore non possono esigere la somma né trasferire il credito.



A seguito dell'intervento del **D.L. 201/2011**, conv. in **L. 214/2011** (cd. decreto salva-Italia), la soglia per il trasferimento di denaro in contante, libretti bancari o postali e titoli al portatore è stata posta a 1.000 euro. Pertanto gli assegni bancari e postali di conto corrente nonché gli assegni circolari devono essere emessi nominativi e «non trasferibili» quando il relativo importo sia pari o superiore a 1.000 euro. Il divieto si estende anche all'utilizzo di più pagamenti inferiori alla soglia dei 1.000 euro che appaiono «artificiosamente frazionati», ma in realtà servono uno stesso profilo economico;

- **assegno sbarrato**. Il traente o il portatore possono sbarrare l'assegno apponendovi sulla facciata anteriore due sbarre parallele per tutta la lunghezza trasversale dell'assegno, senza alcuna indicazione o con la parola «banchiere» (sbarramento generale), oppure con l'indicazione del nome di un banchiere fra le sbarre (sbarramento speciale).

La clausola di sbarramento limita la circolazione del titolo nella sola fase finale, poiché l'ultimo giratario deve essere necessariamente un banchiere, oppure, un cliente del banchiere trattario: quest'ultimo, cioè, può pagare l'assegno soltanto ad un suo cliente o ad un altro banchiere;

- **assegno da accreditare**. Tale assegno non può essere pagato in contanti, ma chi intende incassare l'importo può solo versarlo alla banca trattaria — se ne è cliente — affinché venga accreditato sul proprio conto, o aprire un conto presso la stessa banca trattaria, se essa acconsente.

La clausola «da accreditare» è apponibile sulla facciata anteriore del titolo dal traente o da un successivo girante;

- **assegno turistico** (traveller's check). Il pagamento di tale assegno è subordinato



alla esistenza sul titolo di una doppia firma conforme del prenditore, il quale deve ripetere la firma all'atto della presentazione.

Questa procedura mette al sicuro il prenditore da eventuali smarrimenti, in quanto l'illegittimo possessore, per incassare l'assegno, dovrebbe riuscire ad apporre sul titolo (al momento della presentazione) una firma identica a quella già apposta dal prenditore.

L'assegno circolare

L'assegno circolare è «un titolo di credito all'ordine, formale, emesso da un istituto bancario autorizzato contenente la promessa di pagare — a vista — al prenditore la somma su di esso indicata».

L'assegno circolare, quindi, è simile — per struttura — al pagherò cambiario a vista (poiché contiene la promessa incondizionata, della banca emittente, di pagare a vista una somma determinata), ma si differenzia nettamente da questo sotto il profilo della funzione: che è quella di consentire la effettuazione di pagamenti senza il rischio dello spostamento materiale della moneta, alla quale l'assegno circolare si equipara poiché incorpora un credito di sicura esigibilità.

L'**autorizzazione** ad emettere assegni circolari viene concessa agli istituti bancari, dopo un attento controllo da parte della Banca d'Italia ed il provvedimento di autorizzazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

L'istituto emittente è tenuto a costituire presso la Banca d'Italia, a garanzia del regolare pagamento degli assegni emessi, una riserva speciale in titoli, a garanzia degli assegni messi in circolazione. Tale riserva costituisce un caso di patrimonio



separato e di garanzia collettiva in favore della massa dei portatori dei titoli, i quali hanno privilegio speciale su di essa.

L'assegno circolare, pertanto, viene comunemente accettato come mezzo di pagamento ancor più dell'assegno bancario, che implica sempre la fiducia nel traente.

L'**emissione** di assegno circolare deve essere:

- correlata alla esistenza di «somme disponibili» presso l'istituto emittente (provvista);
- intestato a persona determinata (in quanto titolo all'ordine).

La **provvista** è, per lo più, costituita mediante versamento in contanti nelle casse dell'istituto di credito, dell'importo corrispondente a quello portato dall'assegno. Essa, però, può altresì derivare da un credito del cliente verso la banca conseguente a precedenti depositi o alla concessione di una specifica apertura di credito.

All'assegno circolare si applicano, in genere, le norme sul vaglia cambiario a vista relative alla girata, al pagamento, al protesto, al regresso, alle azioni extracambiarie, alla prescrizione, in quanto non siano incompatibili.

Norme peculiari sono invece le seguenti:

- la girata a favore dell'emittente (cd. girata-quietanza) estingue l'assegno;
- l'azione contro l'emittente si prescrive entro 3 anni dall'emissione;
- il possessore dell'assegno circolare decade dall'azione di regresso (contro il girante) se non presenti per il pagamento il titolo, all'emittente, entro 30 gg. dall'emissione.



L'assegno circolare di importo pari o superiore a 1.000 euro deve essere obbligatoriamente «non trasferibile», ai sensi della nuova normativa sull'anticiclaggio.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone
AGENTE IMMOBILIARE
IX Edizione, Anno 2015

**SE VUOI LEGGERE TUTTO IL TESTO
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**

Note:

Autore immagine: 123rf com